

### 3. Sorveglianza dell'obbligo di controllo degli impianti di deposito

**Tema: Esecuzione e segnalazione dei lavori di controllo e dell'eliminazione dei difetti sugli impianti di deposito per liquidi nocivi**

#### Situazione iniziale

Al fine di poter assicurare in futuro la protezione delle acque dai liquidi nocivi, è necessario, secondo la legislazione modificata sulla protezione delle acque, che i serbatoi sottoposti ad autorizzazione siano controllati visivamente ogni 10 anni. Questo controllo permette di verificare se le misure di sicurezza siano rispettate (difetti, stato della tecnica).

Inoltre, il sistema di rilevamento delle fughe deve essere controllato ogni 2 anni nel caso di serbatoi e di condotte a doppia parete e tutti gli anni nel caso di serbatoi e condotte a parete semplice.

I lavori sugli impianti di deposito per liquidi nocivi e sui sistemi di rilevamento delle fughe (costruzione, modifiche, manutenzione, messa fuori uso, ecc.) non possono essere eseguiti che da persone che, sulla base della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza possono garantire un'esecuzione conforme allo stato della tecnica.

Se il Cantone vuole assicurarsi che i lavori siano stati realizzati nel rispetto delle disposizioni legali richiederà, sulla base giuridica cantonale, che i rapporti di esecuzione dei lavori eseguiti gli siano trasmessi.

#### Basi legali (Confederazione)

**LPac art. 22 cpv. 3 e 5:**

*La costruzione, la modificazione, il controllo, il riempimento, la manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori servizio degli impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato della tecnica.*

*Se vengono costruiti, modificati o messi fuori servizio impianti di deposito contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque, i detentori devono segnalarlo al Cantone secondo le prescrizioni di quest'ultimo.*

**LPac, art. 45:**

*I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l'articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.*

**OPAc art. 32a cpv. 1, 2 e 3:**

*Nel caso di impianti di deposito per i quali è necessaria un'autorizzazione (art. 32 cpv. 2 lett. h ed i), i detentori devono far eseguire ogni 10 anni un controllo visivo dei danni effettuato dall'esterno.*

*Un controllo visivo dei danni deve essere eseguito dall'interno ogni 10 anni per:*

- a. i contenitori per il deposito, aventi un volume utile di oltre 250 000 l, senza opere di protezione o senza doppio fondo;*
- b. i contenitori per il deposito interrati a parete semplice.*

*I detentori devono provvedere affinché il funzionamento dei sistemi indicatori di perdite degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque venga controllato ogni due anni per i contenitori e le condotte a parete doppia e una volta l'anno per i contenitori e le condotte a parete semplice.*

**Mezzi**

- Lista degli impianti esistenti (catasto), gestita dall'autorità d'esecuzione competente
- Rapporti di controllo degli impianti / rapporti di controllo degli apparecchi secondo disposizioni dei cantoni
- Istruzioni dei Cantoni sulla procedura di notifica
- Direttive della CCA sul controllo delle installazioni di deposito.

**Interpretazione comune della legislazione**

Dal punto di vista dell'esecuzione, è raccomandabile tenere una lista degli impianti di deposito dei liquidi nocivi alle acque. Per aggiornare l'elenco degli impianti, i lavori eseguiti sulle installazioni di deposito e sui sistemi di rilevamento delle perdite devono essere oggetto di rapporto. Su questo rapporto viene riportato anche lo stato esistente degli impianti.

Ai Cantoni è consigliabile di includere, in una base legale cantonale, che la persona specializzata trasmetta i suoi rapporti al servizio cantonale competente, elencando i lavori eseguiti e indicando lo stato nel quale si trova l'impianto o il sistema di rilevamento delle fughe.

Le autorità acquisiscono e aggiornano i dati necessari all'esecuzione, sotto forma di una lista di impianti (catasto). Sulla base di questo documento, garantiscono, con misure appropriate, che i lavori di controllo prescritti dalla legge siano eseguiti conformemente alle normative.

**Esecuzione**

- Si deve redigere un rapporto al detentore dell'impianto. Questo rapporto elencherà i controlli visivi eseguiti sugli impianti, così come i controlli di funzionamento effettuati sui sistemi di rilevamento delle fughe.
- La persona o l'impresa specializzata notificherà all'autorità di esecuzione competente, o le trasmetterà secondo le sue istruzioni, un rapporto sui lavori di controllo, i controlli di funzionamento e le modifiche che ha effettuato, sugli eventuali difetti constatati, così come la messa fuori uso di una installazione.

- Il detentore degli impianti farà eseguire, da una persona o da una impresa specializzata, entro il termine imposto dall'autorità, la riparazioni dei difetti delle installazioni di deposito o dei sistemi di rilevamento delle perdite, constatati in occasione dei controlli.
- Se il detentore rifiuta di mettere in prescrizione l'impianto, l'autorità di vigilanza adotterà le misure necessarie atte a porre rimedio alle disfunzioni constatate (decisioni, esecuzioni forzate, ecc.).
- L'autorità di esecuzione competente ha il potere di contestare i lavori eseguiti dal detentore di un impianto (p. es. controllo visivo, controllo degli apparecchi, ecc.) o a decidere la messa fuori uso di una installazione se non è stata costruita conformemente alle prescrizioni, se non è in ordine e se presenta un pericolo concreto di inquinamento delle acque.
- Le detentore dell'impianto è tenuto a conservare per almeno 10 anni i rapporti dei lavori di controllo obbligatori e di presentarli, su richiesta, all'autorità. (Questa esigenza può essere richiamata come condizione nell'autorizzazione a costruire; si consiglia di rammentare questo obbligo di custodia evidenziandolo sui moduli di rapporto).

### **Comunicazione / aiuti**

Direttive / istruzioni / guide ecc. sono disponibili su [www.kvu.ch](http://www.kvu.ch) e possono essere scaricate.

### **Controllo / controllo dei risultati**

- Controlli a campione per verificare che lo stato effettivo degli impianti di deposito corrisponda esattamente ai lavori annunciati nel rapporto.
- Verifica del rispetto degli intervalli di controllo prescritti concernenti gli impianti e i sistemi di rilevamento delle perdite, in funzione del modello di esecuzione adottato da ogni Cantone (scheda dell'impianto, soluzione della vignetta, ordine di esecuzione, ecc.).

### **Tappe successive**

E' eventualmente consigliabile includere, in una base legale cantonale, l'obbligo di notificare i lavori eseguiti da persone o imprese specializzate.

*Adottato dal Gruppo di lavoro il 25 ottobre 2007.*

*Approvato in occasione della riunione dei capi sezione ambiente del 30 maggio 2008.*

Stato: aprile 2008